



**COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE**  
**Provincia di Firenze**

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  
E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
COMUNALI  
IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE**

*(Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 - art .40)*

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07/11/2008 – riapprovato con delibera CP n.65  
del 15/05/2014**

# SOMMARIO

Art. 1 Disposizioni generali.....	3
Art. 2 Definizioni.....	3
TITOLO I.....	3
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONCESSIONE DI POSTEGGI.....	3
CAPO I.....	3
MERCATI - FIERE - FIERE PROMOZIONALI - POSTEGGI FUORI MERCATO.....	3
Art. 3 Criteri per l'acquisizione della titolarità di posteggi ed autorizzazioni.....	3
Art. 4 Istruttoria.....	4
Art. 5 Criteri per la formazione della graduatoria.....	4
Art. 6 Assegnazione dei posteggi.....	4
Art. 7 Posteggi - Norme generali.....	4
Art. 8 Mercati straordinari.....	5
Art. 9 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....	5
Art. 10 Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	5
Art. 11 Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale.....	6
Art. 12 Subingresso.....	6
Art. 13 Decadenza dell'autorizzazione e della concessione.....	6
per l'occupazione di suolo pubblico.....	6
Art. 14 Gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario.....	6
CAPO II.....	7
FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO.....	7
Art. 15 Modalità di partecipazioni.....	7
TITOLO II.....	7
COMMERCIO ITINERANTE.....	7
Art. 16 Istruttoria.....	7
Art. 17 Svolgimento del commercio in forma itinerante.....	8
TITOLO III.....	8
POSTEGGI FUORI MERCATO.....	8
Art. 18 Posteggi fuori mercato.....	8
TITOLO IV.....	9
NORME GENERALI.....	9
Art. 20 Miglioria dei posteggi nei mercati e nelle fiere.....	9
Art. 21 Periodi ed orari di attività.....	9
Art. 22 Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita.....	9
Art. 23 Registro degli operatori frequentanti il mercato o fiera.....	9
Art. 24 Pagamento oneri.....	9
Art. 25 Orario di accesso e di sgombro.....	9
Art. 26 Mancata occupazione del posteggio.....	9
Art. 27 Divieto di cessione del posteggio.....	10
Art. 28 Verifica dell'autorizzazione e D.I.A.....	10
Art. 29 Pubblicità dei prezzi.....	10
Art. 30 Amplificazione dei suoni.....	10
Art. 31 Ordine e pulizia delle aree mercatali.....	10
Art. 32 Uso dei veicoli.....	10
Art. 33 Norme transitorie.....	10
TITOLO V.....	11
NORME FINALI.....	11
Art. 34 Validità delle graduatorie.....	11
Art. 35 Sanzioni.....	11
Art. 36 Entrata in vigore.....	11

## **Art. 1 Disposizioni generali**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 5, della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28, modificata dalla L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

## **Art. 2 Definizioni**

Oltre a quanto espressamente indicato all'art. 29, L.R. 28/2005 si intendono:

- a) Per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge;
- b) Per **abilitazione all'esercizio itinerante** del commercio su aree pubbliche, la dichiarazione di inizio attività presentata al comune di residenza o al comune in cui ha sede legale la società di persone;
- c) Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale** di posteggio, l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza;
- d) Per **concessione temporanea**, l'atto comunale rilasciato per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
- e) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;
- f) Per **spunta**, l'operazione con la quale, dopo aver verificato le presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi rimasti liberi;
- g) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario.
- h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche o sociali ovvero particolari tipologie merceologiche o produttive, che si svolge nei limiti dimensionali e nelle aree individuate con l'atto di programmazione previsto all'art. 40 della Legge Regionale n. 28/2005, modificata dalla L.R. 34/2007;
- i) Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazioni culturali e sportive.

## **TITOLO I**

### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONCESSIONE DI POSTEGGI**

#### **CAPO I**

#### **MERCATI - FIERE - FIERE PROMOZIONALI - POSTEGGI FUORI MERCATO**

#### **Art. 3 Criteri per l'acquisizione della titolarità di posteggi ed autorizzazioni**

- 1) Per effetto di quanto disposto dall'art. 32 della L.R. 28/2005, modificata dalla L.R. 34/2007, il Comune in cui ha sede il mercato, la fiera, i posteggi fuori mercato, rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione amministrativa, mentre nel caso di fiera promozionale, rilascia la sola concessione temporanea del posteggio, mediante procedura concorsuale;
- 2) Il bando comunale di concorso di fiera e di mercato dovrà essere trasmesso alla Regione Toscana per la pubblicazione sul BUR ed affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito del Comune per almeno giorni quindici (15). La data di pubblicazione sul BUR e quella di affissione all'Albo Pretorio devono essere coincidenti;
- 3) Il bando comunale per l'assegnazione di posteggi nelle fiere promozionali, nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e nei posteggi fuori mercato dovrà essere rispettivamente affisso e pubblicato, nel sito del comune e all'albo Pretorio per almeno giorni quindici (15).

#### **Art. 4 Istruttoria**

- 1) I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche con rilascio contestuale di concessione all'occupazione di suolo pubblico, devono presentare istanza al Comune nei termini e con le modalità indicate nel bando;
- 2) Il Comune esaurita la fase istruttoria, ed entro il termine di giorni trenta (30) decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza, provvede a redigere la graduatoria di assegnazione dei posteggi che dovrà essere formata, con provvedimenti distinti per il settore alimentare e per il settore non alimentare (ove previsti), secondo i criteri di cui al successivo Art. 5;
- 3) la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio nonché il relativo provvedimento di approvazione saranno pubblicati all'albo pretorio per almeno quindici (15) giorni e resi noti ai richiedenti l'autorizzazione;
- 4) Entro il termine di dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- 5) Entro il termine massimo di giorni trenta (30) decorrenti dall'approvazione della graduatoria sarà rilasciata l'autorizzazione amministrativa per il commercio e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico, fatte salve le speciali disposizioni di cui al successivo Art. 6.

#### **Art. 5 Criteri per la formazione della graduatoria**

- 1) Decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda, il Comune provvede alla formazione della graduatoria, con provvedimenti distinti per il settore alimentare e non alimentare (ove previsto) secondo il criterio del maggior numero di presenze maturato dal richiedente nell'ambito del mercato, della fiera e del posteggio fuori mercato;
- 2) A parità di anzianità si dovrà tenere conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività, quale risulta dal registro delle imprese;
- 3) Nel conteggio della anzianità delle presenze non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse;
- 4) A parità di anzianità di presenza e di anzianità dell'attività, si terrà conto della data di spedizione (fa fede il timbro postale) o se presentata a mano, la data del protocollo;
- 5) Non saranno accettate domande che abbiano la data di spedizione anteriore a quella prevista dal bando.

#### **Art. 6 Assegnazione dei posteggi**

- 1) I soggetti inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi, hanno diritto di scegliere il posteggio in cui esercitare l'attività;
- 2) Ad ogni operatore, unitamente alle notizie di cui al precedente art. 5, verrà comunicato il giorno e l'ora in cui potrà esercitare il diritto di scelta di cui al precedente comma. Agli operatori e/o ai loro delegati, che non si presentino il giorno indicato, il posteggio verrà assegnato d'ufficio in ordine di graduatoria;
- 3) Gli operatori dovranno essere convocati secondo l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento dei posteggi disponibili nella fiera.

#### **Art. 7 Posteggi - Norme generali**

- 1) Ogni operatore nell'ambito dello stesso mercato, della stessa fiera o dei posteggi fuori mercato non può essere titolare di più di due posteggi;
- 2) L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 40/R del 2006;
- 3) La concessione ha validità decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza;
- 4) Se l'area pubblica su cui insiste la concessione non è di proprietà comunale ma rientri a qualunque titolo nella sua disponibilità, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune;
- 5) Il titolare della concessione deve comunicare al Comune la data di cessazione dell'attività entro il termine di giorni 60 dalla cessazione. Nel medesimo termine il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare il trasferimento della residenza o della sede legale;

- 6) Il piano comunale nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- 7) Il piano comunale nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche può riservare posteggi:
  - a) ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) da ultimo modificata dalla legge regionale 11 agosto 1995, n. 87;
  - b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
- 8) I soggetti di cui ai commi 6 e 7/a non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera;
- 9) le presenze maturate all'interno di mercato, fiera, fiera promozionale, in caso di cessioni di azienda verranno acquisite dall'acquirente dell'azienda stessa e non potranno essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

### **Art. 8 Mercati straordinari**

- 1) I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati dalla Giunta Comunale di norma entro la fine di febbraio dell'anno di riferimento, acquisito il parere favorevole delle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario senza riassegnazione di posteggi;
- 2) La richiesta per lo svolgimento di mercati straordinari dovrà pervenire al comune entro il mese di dicembre dell'anno precedente; solo in casi eccezionali si potrà presentare la richiesta entro 45 giorni prima della manifestazione;
- 3) Nel caso di mercato straordinario in sede diversa l'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dell'anzianità di presenza nel mercato e dell'anzianità di iscrizione nel registro imprese;
- 4) Qualora la giornata di svolgimento del mercato settimanale coincida con una festività, questi può essere anticipato al giorno precedente con lo stesso orario, o in alternativa può essere confermato nella stessa giornata festiva, a richiesta degli operatori e valutato dal comune in base alla disponibilità di personale;
- 5) Nei mercati di cui sopra le assenze così come le presenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate mentre saranno conteggiate le presenze degli spuntisti.

### **Art. 9 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

- 1) La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dagli Agenti di Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificati del titolo abilitativo di cui è titolare. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative da autorizzazioni diverse;
- 2) Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la giornata di svolgimento del mercato o fiera, non si procederà alla registrazione della presenza;
- 3) Per le fiere di durata superiore ad un giorno si applicano le norme di cui all'articolo 34 commi 6 e 7 della L.R. 28/2005 modificata dalla L.R. 34/2007.

### **Art. 10 Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche**

- 1) L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero non superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare;
- 2) Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
  - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L. 151/2001;
- 3) Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
- 4) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

## **Art. 11 Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale**

Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale dell'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

## **Art. 12 Subingresso**

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;
- 2) Il subingresso nella gestione o nella proprietà di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, deve essere comunicato al Comune che ha rilasciato il titolo, secondo le indicazioni degli artt. 74 e 77 della L.R. n. 28/2005;
- 3) Il subentrante acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo, che non possono essere cumulate con quelle relative ad altri titoli abilitativi;
- 4) Il subentrante nel dichiarare il trasferimento dell'attività, deve anche dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'art. 14 della L.R. 28/2005, modificata dalla L.R. 34/2007, di impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 5) La comunicazione di subingresso è effettuata:
  - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
  - b) entro un anno dalla morte del titolare.
- 6) In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società;
- 7) Nei casi di cui al comma 5 lettera b) qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 L.R. 28/2005 - L.R. 34/2007, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 L.R. 28/2005 - L.R. 34/2007, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade;
- 8) Il subingresso in autorizzazione e concessione di posteggio riservato a portatore di handicap, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

## **Art. 13 Decadenza dell'autorizzazione e della concessione per l'occupazione di suolo pubblico**

- 1) Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale e la concessione di posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera, decadono quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 108 della L.R. 28/2005, modificata dalla L.R. 34/2007.
- 2) Il procedimento di decadenza ha inizio previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990. Entro 10 giorni dal ricevimento da parte dell'interessato dell'avvio del procedimento lo stesso può presentare osservazioni e/o contro deduzioni; trascorso tale termine il responsabile del servizio con proprio provvedimento dichiarerà la decadenza dell'autorizzazione.

## **Art. 14 Gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario**

- 1) Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti di seguito indicati: associazioni di categoria, pro loco, associazioni e consorzi di commercianti, associazioni di promozione del territorio;
- 2) La scelta del gestore avverrà tramite procedura pubblica nella quale dovranno essere previsti i criteri e le modalità di affidamento;

- 3) Una volta affidata la gestione, spetterà all'organizzazione verificare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla legge vigente in materia di commercio su aree pubbliche, ed inoltrare entro il termine di giorni 7 antecedenti la data prevista per lo svolgimento della manifestazione, un elenco dettagliato di tutti i partecipanti, comprensivo dei dati anagrafici e di residenza;
- 4) La stessa organizzazione fornirà i nominativi con tutti i dati relativi (posteggio assegnato, titolo abilitativo ecc. ecc.) degli effettivi partecipanti per l'assegnazione delle presenze da parte dell'ufficio comunale competente.

## **CAPO II**

### **FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO**

#### **Art. 15 Modalità di partecipazioni**

- 1) Possono partecipare alle fiere promozionali gli operatori in possesso di titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i produttori agricoli singoli ed associati che esercitano la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D.Lgs n. 228/2001, i pescatori e le cooperative di pescatori che esercitano l'attività di vendita ai sensi del D.Lgs n. 226/2001 e i soggetti indicati nell'art. 38 L.R. 28/2005 modificata dalla L.R. 34/2007, gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese;
- 2) Possono partecipare alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario gli operatori di cui al comma 1 e ed le società di capitale iscritte al Registro delle Imprese.
- 3) Le concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate ai singoli partecipanti alle manifestazioni, ovvero al soggetto organizzatore che avrà l'onere di pagare quanto dovuto direttamente al Comune;
- 4) Lo svolgimento delle fiere promozionali e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è programmato, di norma, entro la fine del mese di febbraio, acquisito il parere favorevole delle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative;
- 5) La richiesta per lo svolgimento delle Fiera promozionale e delle manifestazioni a carattere straordinario dovrà pervenire al comune entro il mese di dicembre dell'anno precedente; solo in casi eccezionali si potrà presentare la richiesta entro 45 giorni prima della manifestazione.
- 6) I soggetti che intendono partecipare devono inoltrare istanza secondo quanto previsto nel Bando comunale;
- 7) Decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda, il funzionario responsabile provvede alla formazione della graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturato dal richiedente nell'ambito della fiera promozionale. A parità di presenze è attribuita la precedenza alle domande:
  - a) inoltrate da soggetti con maggiore anzianità di iscrizione, in qualità di operatore commerciale, nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
  - b) a parità dei criteri di cui sopra, sarà considerata la data di spedizione che risulta dal timbro postale.
- 8) Ai soggetti inseriti nella graduatoria sarà comunicato, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990, l'esito della domanda, il giorno e l'ora della scelta, in cui saranno assegnati i posteggi;
- 9) Nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da un'associazione o un consorzio di commercianti potrà essere inoltrata un'unica domanda per lo svolgimento della fiera promozionale. In tal caso verrà rilasciata un unico atto di assenso allo svolgimento dell'iniziativa;
- 10) Gli operatori o loro delegati, che non saranno presenti all'ora indicata, perdono il diritto di assegnazione e di scelta del posteggio, diritto che sarà esercitato dall'operatore successivo in graduatoria fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

## **TITOLO II**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 16 Istruttoria**

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 28/2005, modificata dalla L.R. 34/2007 è soggetto a dichiarazione di inizio attività al comune di residenza in caso di persona fisica o di sede legale se trattasi di società di persone e può essere effettuato dalla data di ricevimento della dichiarazione;
- 2) La dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:
  - all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati
  - alla partecipazione nelle fiere.

### **Art. 17 Svolgimento del commercio in forma itinerante**

- 1) L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, senza che lo stesso subisca trasformazioni o modificazioni di sagoma;
- 2) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta e la fermata dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che regolamentano la circolazione stradale;
- 3) E' vietato all'operatore itinerante esercitare l'attività di commercio nelle zone interdette indicate nel piano comunale
- 4) In caso di subingresso il cedente dovrà presentare la comunicazione di cessazione di attività al comune di residenza o al comune che ha rilasciato l'atto autorizzatorio e il subentrante dovrà presentare la comunicazione di inizio attività al comune di residenza.

## **TITOLO III POSTEGGI FUORI MERCATO**

### **Art. 18 Posteggi fuori mercato**

- 1) I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano. Fatte salve le autorizzazioni esistenti e le relative graduatorie di punteggio, l'assegnazione di nuovi posteggi o delle autorizzazioni che si rendessero libere avviene tramite Bando con i criteri stabiliti all'art. 5 del presente regolamento;
- 2) Per i nuovi posteggi o per i posteggi resi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione e qualificazione commerciale; in tale caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca della autorizzazione data. Le specializzazioni merceologiche sono individuate in sede tecnica dall'ufficio comunale competente;
- 3) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Nei posteggi fuori mercato non si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore;
- 4) I posteggi fuori mercato hanno dimensione minima pari a mq 30.

### **Art. 19 Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita dei funghi epigei spontanei**

- 1) Per la vendita di funghi epigei spontanei è rilasciata, a soggetti abilitati a norma della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, apposita autorizzazione e contestuale concessione per l'occupazione di suolo pubblico, previa verifica della compatibilità del posteggio richiesto dall'operatore alle norme igienico-sanitarie ed alle norme del Codice della Strada;
- 2) L'autorizzazione può essere rilasciata, su domanda dell'operatore, per un massimo di due volte in un anno allo stesso soggetto, e non può avere una durata inferiore a dieci giorni e superiore a sessanta giorni. La domanda può essere presentata anche per due periodi consecutivi.



## **TITOLO IV NORME GENERALI**

### **Art. 20 Miglioria dei posteggi nei mercati e nelle fiere**

Prima della pubblicazione del Bando Comunale per l'assegnazione in concessione decennale di posteggi, si può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio, per le migliorie sulla base dei criteri della:

- maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato o fiera;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio dell'attività risultante nel registro delle imprese.

### **Art. 21 Periodi ed orari di attività**

- 1) Lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato settimanale, della fiera e dei posteggi fuori mercato si effettua nei periodi e date indicati per ognuna delle attività;
- 2) L'orario delle attività di che trattasi è determinato con provvedimento del Sindaco.

### **Art. 22 Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita**

- 1) Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono indicate per ciascun tipo di mercato o fiera, nel piano comunale.
- 2) Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 80 ed il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2,50, misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di mt. 0,50 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.
- 3) I nuovi posteggi dovranno avere una dimensione minima di mq. 30, la distanza fra i singoli posteggi non dovrà essere inferiore a 1 mt.
- 4) Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

### **Art. 23 Registro degli operatori frequentanti il mercato o fiera**

- 1) Per ciascun mercato o fiera, l'ufficio comunale competente, cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, degli importi dovuti, del posto assegnato e della scadenza della concessione.
- 2) In altro registro, tenuto dall'ufficio competente in materia, sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria per assegnazioni temporanee.

### **Art. 24 Pagamento oneri**

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi oneri, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite dalla Giunta Comunale.

### **Art. 25 Orario di accesso e di sgombro**

- 1) L'orario di attività nei mercati o fiere e nei posteggi indicati nei punti precedenti è determinato dal Sindaco.
- 2) L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 120 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.
- 3) Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.

### **Art. 26 Mancata occupazione del posteggio**

- 1) L'operatore assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato e/o fiera non si presenta nel posteggio, entro l'orario prefissato per la rilevazione delle presenze, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2) Le assegnazioni giornaliere devono essere svolte prioritariamente, nel rispetto dei settori merceologici, alimentare e non alimentare e nel rispetto dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli. Qualora i posteggi disponibili in uno specifico settore per l'assegnazione giornaliera siano in numero superiore agli operatori presenti, sarà possibile assegnare temporaneamente i posteggi ancora disponibili agli operatori autorizzati ad esercitare per altro settore compresi quelli riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli, salvo incompatibilità igienico-sanitarie.

### **Art. 27 Divieto di cessione del posteggio**

È vietata la cessione a terzi del solo posteggio avuto in concessione, a qualunque titolo. La cessione del posteggio e dell'autorizzazione relativa avviene unitamente all'azienda commerciale.

### **Art. 28 Verifica dell'autorizzazione e D.I.A.**

Ogni singolo operatore deve tenere sempre al seguito l'originale dei titoli abilitativi, oltre che, in caso di assenza del titolare, dell'autocertificazione prevista nell'articolo 39 della L.R. n. 28/2005.

### **Art. 29 Pubblicità dei prezzi**

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 87 della L.R. 28/2005, modificata dalla L.R. 34/2007.

### **Art. 30 Amplificazione dei suoni**

- 1) Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni.
- 2) I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni. È consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto. Nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.

### **Art. 31 Ordine e pulizia delle aree mercatali**

- 1) L'ordine e la disciplina del mercato, della fiera, dei posteggi fuori mercato e delle fiere promozionali, vengono assicurate dagli agenti di Polizia municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.
- 2) È fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine dell'attività, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori.

### **Art. 32 Uso dei veicoli**

È consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purchè l'automezzo rientri nell'area dello spazio assegnato.

### **Art. 33 Norme transitorie**

- 1) I venditori che all'entrata in vigore della presente disciplina risultano, da documentazione in atti, frequentatori di mercato, vengono iscritti nell'apposito registro.
- 2) In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, compatibilmente con la disponibilità di superficie, devono essere adeguate al minimo previsto all'art. 22.

## **TITOLO V NORME FINALI**

### **Art. 34 Validità delle graduatorie**

Le graduatorie già stabilite alla data di approvazione del presente regolamento, sono confermate e conservano la loro validità.

### **Art. 35 Sanzioni**

In merito all'accertamento delle sanzioni, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. 28/2005, modificata dalla L.R. 34/2007.

### **Art. 36 Entrata in vigore**

- 1) Le norme del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione della presente disciplina, ed abrogano ogni altra norma regolamentare attinente all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale;
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

\*\*\*\*\*